



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 96 del 16.04.1982

Integrato con deliberazione di C.C. n. 147 del 25.06.1982

Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 13.07.1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.11.2001

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 76 del 22.12.2009

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 2 del 19.02.2010

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 52 del 21.12.2015

Testo coordinato adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 14.03.2016

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE: PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE
ARTICOLO 1	ANNUNCIO AL PUBBLICO
ARTICOLO 2	DISERZIONE DELLA SEDUTA
ARTICOLO 3	CONVOCAZIONE
ARTICOLO 4	ORDINE DEL GIORNO
ARTICOLO 5	MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ARTICOLO 6	TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ARTICOLO 7	ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE
ARTICOLO 8	DEPOSITO DEGLI ATTI
ARTICOLO 9	ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
ARTICOLO 10	ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
ARTICOLO 11	PRESIDENZA DELLA SEDUTA
ARTICOLO 12	ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
ARTICOLO 13	ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
ARTICOLO 14	INTERVENTO DI IMPIEGATI COMUNALI E DI PERSONE ESTRANEE
ARTICOLO 15	PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
ARTICOLO 16	ADUNANZE SEGRETE
ARTICOLO 17	ADUNANZE APERTE
ARTICOLO 18	DISCIPLINA DEL PUBBLICO
ARTICOLO 19	APERTURA DELLA SEDUTA - NOMINA DEGLI SCRUTATORI
ARTICOLO 20	DIRITTO DI PAROLA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E MODO DI USARLO - DIVIETO DELLE DISCUSSIONI A DIALOGO
ARTICOLO 21	DEL "FATTO PERSONALE"
ARTICOLO 22	LETTURA DEI DISCORSI
ARTICOLO 23	RICHIAMI AI CONSIGLIERI
ARTICOLO 24	RINUNCE A CARICHE
CAPO II	INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
ARTICOLO 25	INTERROGAZIONI
ARTICOLO 26	INTERPELLANZE

ARTICOLO 27	MODO DI PRESENTARE LE INTERROGAZIONI O LE INTERPELLANZE - RISPOSTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
ARTICOLO 28	INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI
ARTICOLO 29	SVOLGIMENTO E DURATA
ARTICOLO 30	ASSENZA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE
ARTICOLO 31	REPLICA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE
CAPO III	MOZIONI - COMMISSIONI CONSIGLIARI
ARTICOLO 32	MOZIONI
ARTICOLO 33	MOZIONI REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI
ARTICOLO 34	MANIFESTAZIONE DI SENTIMENTI
ARTICOLO 35	PROPOSTE DI NOMINA DI COMMISSIONI CONSILIARI
ARTICOLO 36	DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ARTICOLO 37	PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - TERMINE PER RIFERIRE
ARTICOLO 38	SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - CARATTERE PURAMENTE CONSULTIVO DELLE RELAZIONI E DEI PARERI
ARTICOLO 39	ARGOMENTI CHE ESIGONO INDAGINI SPECIALI
CAPO IV	ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI
ARTICOLO 40	ORDINE DELLE DISCUSSIONI
ARTICOLO 41	INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
ARTICOLO 42	PROPOSTE DIVISE IN ARTICOLI E PARTI
ARTICOLO 43	COME AVVIENE LA DISCUSSIONE
ARTICOLO 44	PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE ED EMENDAMENTI
ARTICOLO 45	CONTROPROPOSTE
ARTICOLO 46	RINUNCIA A PROPOSTE
ARTICOLO 47	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
ARTICOLO 48	DICHIARAZIONE DI VOTO
CAPO V	VOTAZIONI
ARTICOLO 49	DELLE VOTAZIONI
ARTICOLO 50	VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ARTICOLO 51	VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO E PER ALZATA E SEDUTA - PROVE E CONTROPROVE - VOTO PER DIVISIONE
ARTICOLO 52	DEL VOTO SEGRETO
ARTICOLO 53	ORDINE DELLE VOTAZIONI
ARTICOLO 54	PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE
ARTICOLO 55	CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI
CAPO VI	PROCESSI VERBALI
ARTICOLO 56	COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI
ARTICOLO 57	DIRITTI DEI CONSIGLIERI
ARTICOLO 58	LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE
ARTICOLO 59	APPROVAZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL CONSIGLIO

CAPO I
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE:
PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ARTICOLO 1
ANNUNCIO AL PUBBLICO

1. Le adunanze, tanto ordinarie che straordinarie, saranno annunziate al pubblico, con avviso esposto all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzate.
2. Nei giorni delle adunanze verrà esposto al Palazzo Comunale la Bandiera Nazionale ed il Gonfalone del Comune.

ARTICOLO 2
DISERZIONE DELLA SEDUTA

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri (metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune).
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero legale, il Presidente potrà dichiarare deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione da tenersi in altro giorno (art. 127 del T.U. 04.02.1915, n. 148). Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
3. Anche in difetto di numero, potranno, però, farsi dal Presidente al Consiglio comunicazioni che non importino deliberazione.

ARTICOLO 3
CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, la competente autorità.
4. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori in corso nella giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
8. Nell'avviso di convocazione deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione, da tenersi, quest'ultima, entro 7 giorni dalla prima. Entrambe le convocazioni possono essere contenute nello stesso avviso. Nell'avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli iscritti nell'ordine del giorno.
9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ARTICOLO 4

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno, spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza

l'oggetto; è pertanto inammissibile l'inserimento di espressioni del tutto generiche quali "Varie ed eventuali".

6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione o allegato al medesimo quale parte integrante di esso.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale, oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più nominativi di Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere, la consegna dell'avviso di convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dal Consigliere medesimo. In tali casi: per l'invio con fax fa fede la data di spedizione; per l'invio con posta elettronica con avviso di recapito e di lettura, fa fede la data del recapito; per l'invio con posta elettronica certificata fa fede la data di consegna. Dette ultime modalità sostituiscono, a tutti gli effetti, la consegna manuale di cui al punto precedente.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente la carica, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ARTICOLO 6

TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nel calcolo dei giorni liberi non si tiene conto dei giorni festivi: viceversa, si comprende il sabato.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del CPC, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e spedizione della notizia per raccomandata.

ARTICOLO 7

ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE

1. A completamento della previsione di cui al precedente art. 1, l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune, sul sito internet dello stesso, e nelle bacheche comunali site sul territorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta anche nel giorno in cui la riunione ha luogo.

ARTICOLO 8

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta, salvo i diversi termini previsti dal regolamento di Contabilità per il deposito degli atti relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione. Solo nei casi di integrazione dell'ordine del giorno e di convocazione urgente del Consiglio Comunale, la relativa documentazione deve essere depositata almeno 24 ore prima.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente primo comma, munita dei pareri di cui all'art. 49, primo comma, del Decr. Legisl. N. 267/2000 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49, 1° comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ARTICOLO 9

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Ad integrazione e completamento delle previsioni di cui al precedente art. 2, il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 (sei) Consiglieri assegnati, più il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Sindaco ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per poter validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal

comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione momentanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

ARTICOLO 10

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti ancora da trattare.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio più il Sindaco.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le stesse modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente art. 3/3 del presente regolamento.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima

convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere disposto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3/3 del presente regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione ad una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ARTICOLO 11

PRESIDENZA DELLA SEDUTA

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge comunale e provinciale ed eventualmente da altre leggi.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e dell'Assessore Delegato, ne fa le veci l'Assessore Anziano, ed in mancanza degli Assessori, il Consigliere Anziano.

3. La seduta nella quale si proceda alla elezione del Sindaco deve essere presieduta come dispone il V° co. dell'art. 5 del T.U. 570/1960.

ARTICOLO 12

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine stabilito, fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni.

ARTICOLO 13

ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale assiste alla seduta e può essere coadiuvato da altro impiegato incaricato di prendere note per la compilazione dei verbali.

ARTICOLO 14

INTERVENTO DI IMPIEGATI COMUNALI E DI PERSONE ESTRANEE

1. Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali, e, con l'assenso del Consiglio, anche persone estranee all'Amministrazione, allo scopo di fornire chiarimenti e notizie sopra oggetti da discutere purchè in caso di seduta segreta, le persone estranee si allontanino prima della discussione.

ARTICOLO 15

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai successivi articoli del presente regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza a quanto previsto nel presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ARTICOLO 16

ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando, nell'esercizio delle competenze del Consiglio, vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, delle qualità e dei comportamenti di persone il cui operato è attinente ad attività, servizi, competenze e scelte dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi analoghi. Il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

3. Durante le adunanze segrete restano in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario

Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 17

ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari del territorio comunale.
2. A tali adunanze possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni o di altri Enti, di organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate dai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ARTICOLO 18

DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione rumorosa di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con le funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri di mantenimento dell'ordine della parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani o della Forza Pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, questi può abbandonare il seggio e sospendere la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, dichiara definitivamente interrotta la riunione. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori: la relativa seduta ha carattere di prima convocazione.

ARTICOLO 19

APERTURA DELLA SEDUTA - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dopo l'appello nominale fatto dal Segretario, il Presidente accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina, senza formalità, scegliendoli fra i Consiglieri, tre scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete, di cui almeno uno sarà scelto fra i gruppi di minoranza.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

ARTICOLO 20

DIRITTO DI PAROLA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E MODO DI USARLO - DIVIETO DELLE DISCUSSIONI A DIALOGO

1. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è stata domandata la parola.
2. Il discorso deve ricadere unicamente sulla proposta in esame senza divagare sopra altri affari del Comune.
3. Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio, anche quando risponde a precedenti oratori, ed userà in ogni caso di una conveniente brevità. Non può essere interrotto che dal Presidente, e soltanto nel caso di divagazioni inutili, o quando nell'esprimere i suoi pensieri gli avvenisse di usare parole non corrette .
4. Di regola, ciascun Consigliere, non potrà avere la parola sullo stesso argomento più di TRE volte.
5. Questa limitazione non è applicabile a chi sia relatore o per la Giunta o per una Commissione; a chi sia autore di una proposta o relatore di essa, se di iniziativa consiliare; a chi voglia far richiamo a disposizioni di legge e di regolamenti sulla questione, o per fatti personali. Fuori di questi casi, ogni Consigliere ha soltanto diritto di rivolgersi al Presidente, affinché questi interroghi il Consiglio, se, gli concede di parlare oltre le tre volte regolamentari.

6. Sono assolutamente vietate le discussioni o spiegazioni a dialogo.

ARTICOLO 21 DEL "FATTO PERSONALE"

1. È "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse.
2. Chi chiede la parola per "fatto personale", deve indicare in che cosa questo consiste, e il Presidente decide se il richiedente abbia o non diritto di parlare.
3. In caso di negata parola, se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, per alzata di mano.

ARTICOLO 22 LETTURA DEI DISCORSI

1. Il Consigliere che ha ottenuto la parola può leggere il suo discorso, ma la lettura non può in alcuno caso eccedere la durata di un quarto d'ora, a meno che non si tratti di relazione su di un determinato affare, nel quale abbia avuto incarico speciale di riferire.

ARTICOLO 23 RICHIAMI AI CONSIGLIERI

1. Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può impedirgli la parola.

ARTICOLO 24 RINUNCE A CARICHE

1. Non possono essere accolte, seduta stante, le rinunce dei Consiglieri a cariche od Uffici a cui fossero chiamati per votazione.

CAPO II
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

ARTICOLO 25
INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.

ARTICOLO 26
INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta, circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

ARTICOLO 27
MODO DI PRESENTARE LE INTERROGAZIONI O LE INTERPELLANZE - RISPOSTE
DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro e conciso. Potranno essere trasmesse al Sindaco per lettera o presentate seduta stante. Nell'uno e nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o l'interpellanza, potrà rispondere immediatamente o dichiarare di dover differire la risposta alla seduta successiva.

ARTICOLO 28
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI

1. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni e le interpellanze che fossero concepite in termini sconvenienti o poco riguardanti.

ARTICOLO 29
SVOLGIMENTO E DURATA

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione o di iscrizione e non potrà occupare, di regola, complessivamente più di trenta minuti per seduta.
2. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle che sono state presentate dagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 30
ASSENZA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE

1. Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, si rinvierà la discussione a quando i proponenti saranno presenti.

ARTICOLO 31
REPLICA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE

1. L'interrogante od interpellante ha diritto ad illustrare le proprie interrogazioni od interpellanze e di replicare a risposta ricevuta, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.
2. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti per l'interrogante ed i quindici minuti per l'interpellante.
3. Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.

CAPO III
MOZIONI - COMMISSIONI CONSIGLIARI

ARTICOLO 32

MOZIONI

1. Quando l'interpellante non sia soddisfatto delle risposte avute, e voglia portare l'argomento alla discussione ed al giudizio del Consiglio, convertirà l'interpellanza in mozione, redigendola in iscritto.
2. Una mozione può essere sottoposta anche se non preceduta da interpellanza.
3. Un Consigliere può fare propria l'interpellanza da altri abbandonata, allo scopo di proporre una mozione per proprio conto.
4. Il Presidente, d'accordo con il Consiglio, fisserà il giorno per lo svolgimento della mozione da iscriversi all'ordine del giorno.
5. La mozione sarà trattata come ogni altro affare in discussione presso il Consiglio.

ARTICOLO 33

MOZIONI REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI

1. Le proposte o mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti non sono prese in considerazione.

ARTICOLO 34

MANIFESTAZIONE DI SENTIMENTI

1. Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per le proposte che si limitino a provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avvenuto, temuto o sperato, le quali non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 35

PROPOSTE DI NOMINA DI COMMISSIONI CONSILIARI

1. Parimenti non è necessaria la preventiva inserzione per una proposta incidentale, quando nel corso della discussione di una proposta principale sulla quale si manifestassero notevoli dissensi, tre

Consiglieri almeno propongono la nomina di una Commissione che faccia accurato studio dello argomento e ne riferisca al Consiglio.

ARTICOLO 36

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per l'esame delle materie più importanti, sottoposte al Consiglio, questo potrà caso per caso, su proposta della Giunta e anche di propria iniziativa, purché la proposta sia presentata da almeno tre Consiglieri, nominare Commissioni Consiliari speciali, scegliendone i componenti fra i Consiglieri di particolare competenza, e potrà altresì aggregare alle dette Commissioni cittadini particolarmente competenti, il cui consiglio possa essere utile ai fini della pubblica amministrazione.
2. La nomina di Commissioni speciali consiliari potrà anche essere fatta direttamente dalla Giunta, prima di presentare qualche singolo argomento al Consiglio.
3. Le commissioni istituite per legge (organi ausiliari dell'A.C.) non sono commissioni consiliari le quali costituiscono articolazione del Consiglio.
4. Ai membri delle Commissioni di cui sopra verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 20.000 (Euro 10,33) per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione medesima, così come previsto dalla legge regionale 26 novembre 1979.
5. Ai membri non residenti nel Comune verrà altresì corrisposto il normale rimborso delle spese di viaggio.
6. Spetta al Consiglio Comunale aggiornare la misura del gettone di presenza a norma delle leggi che verranno in futuro emanate in materia.

ARTICOLO 37

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - TERMINE PER RIFERIRE

1. Le Commissioni Consiliari sono in ogni caso presiedute dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, e dovranno riferire normalmente entro 15 giorni dalla loro costituzione.

ARTICOLO 38

SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - CARATTERE PURAMENTE CONSULTIVO DELLE RELAZIONI E DEI PARERI

1. Le adunanze delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri che le compongono.
2. Le relazioni ed i pareri emessi dalle medesime dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta Comunale per il Consiglio; sono di natura puramente consultiva e non possono comunque vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

ARTICOLO 39

ARGOMENTI CHE ESIGONO INDAGINI SPECIALI

1. Oltre alla facoltà della costituzione di Commissioni Consiliari, di cui agli articoli precedenti, il Consiglio Comunale e, per delegazione di questo, la Giunta Municipale, possono incaricare qualche Consigliere di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali.

CAPO IV

ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI

ARTICOLO 40

ORDINE DELLE DISCUSSIONI

1. Fra le proposte presentate al Consiglio, sono prima discusse quelle dell'Autorità Governativa, poi quelle dell'Autorità Regionale, poi quelle del Presidente ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.
2. Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute negli artt. 291 e 294 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 04.02.1915, n. 148.

ARTICOLO 41

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte sono iscritte nell'elenco degli oggetti da trattare, seguendo l'ordine di cui all'articolo

precedente, e saranno sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'ordine di convocazione.

2. Il Consiglio potrà, tuttavia, riconoscere l'urgenza di una o più proposte e, invertendo l'ordine del giorno, darvi la precedenza nella discussione.

ARTICOLO 42

PROPOSTE DIVISE IN ARTICOLI E PARTI

1. Ogni proposta divisa in articoli o in parti, può dar luogo ad una discussione generale sul complesso e poscia ad una parziale discussione su ciascuna parte.

2. Il Presidente può proporre, e ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere, che la votazione proceda per divisione, singolarmente per ciascuna parte della proposta.

ARTICOLO 43

COME AVVIENE LA DISCUSSIONE

1. Allorché devesi trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione della Giunta, in quanto esista.

2. Indi l'autore o relatore della proposta stessa ne svolge le ragioni, ed infine sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 44

PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE ED EMENDAMENTI

1. Le proposte pregiudiziali, quelle sospensive e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto e presentati al Presidente, prima che sia dichiarata chiusa la discussione generale.

ARTICOLO 45

CONTROPROPOSTE

1. Le controproposte che abbiano carattere di semplice emendamento, alla proposta in discussione,

debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono, e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

ARTICOLO 46

RINUNCIA A PROPOSTE

1. Se un proponente rinuncia alla sua proposta, ogni altro Consigliere può farla propria e continuare la discussione dal punto in cui questa si trova.

ARTICOLO 47

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Se vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta della chiusura dovrà essere appoggiata da almeno tre Consiglieri.

2. Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad uno in favore; indi mette ai voti la richiesta di chiusura per alzata e seduta o per alzata di mano.

ARTICOLO 48

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni di voto non potrà superare i tre minuti.

2. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

CAPO V

VOTAZIONI

ARTICOLO 49

DELLE VOTAZIONI

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta, o per alzato di mano.

ARTICOLO 50

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale è di diritto concessa tutte le volte che la domandino almeno tre Consiglieri.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il Segretario fa l'appello e nota i voti; il Presidente proclama il risultato.

ARTICOLO 51

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO E PER ALZATA E SEDUTA PROVE E CONTROPROVE - VOTO PER DIVISIONE

1. Il voto per alzata e seduta, o per alzata di mano, è soggetto a controprova se v'è chi la richiede prima della proclamazione.
2. Nella prova sono invitati ad alzarsi - o per alzata di mano - i Consiglieri che aderiscono alla proposta messa ai voti; nella controprova sono invitati ad alzarsi - o ad alzare la mano - i Consiglieri d'avviso contrario.
3. Il Presidente e gli scrutatori decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per divisione.
4. Per i voti di divisione il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Il Segretario prende nota dei votanti di ciascuna parte e il Presidente proclama il risultato.

ARTICOLO 52

DEL VOTO SEGRETO

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede e con palline bianche e nere.
2. Quando le votazioni si fanno mediante schede, il Consigliere scrive la parola "SI" o la parola "NO", secondo che intende approvare o respingere la proposta in votazione. Se si tratta di nominare Amministratori o Impiegati, scriverà nella scheda il nome del candidato preferito.

3. Lo spoglio delle schede si fa dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori .
4. Quando si procede nel secondo modo, ogni Consigliere dispone di due palline, una bianca e l'altra nera, in un'urna di legno lascia cadere la pallina bianca se intende approvare, quella nera se intende respingere la proposta. Indi, in un'altra urna, di rifiuto, getta la pallina rimastagli .

ARTICOLO 53

ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:
 - 1) la questione pregiudizievole, cioè la esclusione della discussione o del voto sopra la proposta.
 - 2) la questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta.
 - 3) gli emendamenti, secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che il Presidente, essenziente il Consiglio, fosse ritenuto migliore per la chiarezza della discussione.
 - 4) la proposta principale.

ARTICOLO 54

PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. La proposta s'intende adottata se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi speciali stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 55

CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

1. Qualora sorgano contestazioni circa il risultato e la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera per alzata di mano o per alzata e seduta.

CAPO VI

PROCESSI VERBALI

ARTICOLO 56
COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, debbono indicare senz'altro i punti principali delle discussioni, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e le astensioni. Durante la seduta viene autorizzato l'uso della registrazione elettromagnetica ad esclusivo supporto del Segretario verbalizzante. La registrazione elettromagnetica non costituisce, quindi, documentazione amministrativa ma solamente strumentale, può essere ascoltata dai soli Consiglieri Comunali nel rispetto dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino all'approvazione dei verbali di riferimento, in quanto faranno fede i verbali approvati. Il Consigliere ha comunque facoltà di presentare, seduta stante, dichiarazioni in forma scritta per l'inserimento nei verbali delle deliberazioni.

2. La registrazione integrale degli interventi verrà portata all'attenzione del Consiglio Comunale nella successiva seduta, in sede di "Approvazione dei verbali della seduta precedente", e la relativa trascrizione verrà allegata alla delibera di approvazione di tali verbali.

ARTICOLO 57
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto o dei motivi del medesimo. Può inoltre, chiedere le opportune rettificazioni.

ARTICOLO 58
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. L'approvazione dei processi verbali delle adunanze consiliari viene effettuata dal Consiglio Comunale normalmente nella sua successiva seduta.

ARTICOLO 59

APPROVAZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL CONSIGLIO

1. Non si possono proporre rettificazioni al verbale se non dopo che sia stato letto e senza rientrare in alcun modo in merito della discussione. Le eventuali rettifiche debbono essere consentite dal Consiglio cui spetta di adottare la formula.
2. Se vi è opposizione, è data la parola all'opponente o ad uno fra essi o ad altro oratore in senso contrario; indi il Consiglio vota per alzata e seduta, o per alzata di mano, dopo di che il Presidente proclama l'approvazione del processo verbale con le eventuali rettifiche deliberate. Comunque il Consiglio può affidare al Segretario il compito di modificare il verbale che in tal caso sarà ripresentato al Consiglio nella seduta successiva.
3. Il Segretario ha diritto di parola per dimostrare l'esatta narrazione, fatta nel processo verbale, delle cose avvenute o dette in Consiglio.

Moggio Udinese, 14 marzo 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Martino Del Negro

IL SINDACO
ing. Giorgio Filafferro